

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione delle Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N. 2017/60013 del 10/05/2017).

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

(l'“Ente Aggiudicatore”)

E

[•]

(l'“Affidatario”)

**CONTRATTO IL RITIRO E LA VENDITA DI RIFIUTI DI TIPO RICICLABILE
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI
DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A.**

TRA

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede legale in Brescia (BS), via S. Donino, n. 30, 25128 (C.F. e P.I. 03513620173), in persona del Direttore Generale, Ing. Marco Medeghini, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**BRESCIA TRASPORTI**” o la “**Società**”);

E

[●], con sede legale in [●], Via [●] n. [●] (C.F. e P.IVA [●]), in persona del Legale Rappresentante Sig. [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche l’“**ACQUIRENTE**” o l’“**AFFIDATARIO**”);
(di seguito congiuntamente le “**PARTI**” e singolarmente la “**PARTE**”);

PREMESSO CHE

A. BRESCIA TRASPORTI, è la società del Gruppo Brescia Mobilità a cui è affidata la gestione del Trasporto Pubblico Locale per la città di Brescia (BS) e dei comuni contermini a fronte del contratto di servizio con l’Agenzia del TPL di Brescia e il servizio di trasporto pubblico per il Comune di Desenzano del Garda (BS) a fronte del contratto di servizio con il Comune stesso (il “**Servizio**”);

B. Per svolgere tali attività utilizza le sedi di Brescia (BS) via San Donino, 30 e di Desenzano del Garda (BS) via Faustinella, 29 dove sono presenti gli uffici amministrativi, le infrastrutture e gli impianti necessari alla

gestione del servizio, quali l'officina, gli impianti di rifornimento e di lavaggio, ecc.;

C. BRESCIA TRASPORTI si occupa altresì della manutenzione del parco veicoli in uso per lo svolgimento del Servizio; nell'ambito di tale attività di manutenzione - svolte presso l'officina sita in Via San Donino 30, Brescia (BS) - vengono prodotti rifiuti identificati nei seguenti C.E.R.: 16.06.01* – accumulatori al piombo usati, 13.02.08* – olio minerale esausto;

D. per le motivazioni di cui alle precedenti lettere, in data [●] è stato pubblicato l'avviso pubblico *“per il ritiro e la vendita di rifiuti di tipo riciclabile derivanti dalle attività di manutenzione del parco veicoli”*, (l’**“Avviso”**), mediante il quale la Società intende provvedere all’alienazione, attraverso la vendita frazionata, dei rifiuti di tipo riciclabile (i **“Rifiuti”**), generati dalle attività di manutenzione dei veicoli, descritte alle precedenti lettere, nelle modalità e secondo le condizioni attinte, oltre che nel presente contratto, nell’Avviso e nei relativi allegati, a cui si rinvia;

E. con riferimento all’oggetto dell’Avviso, e con provvedimento del [●], (PG [●]), previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, nonché dell’espletamento, con esito favorevole, degli adempimenti di legge, si è disposto di affidare la vendita dei Rifiuti all’ACQUIRENTE.

Quanto sopra premesso e considerato, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito **“CONTRATTO”**).

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

CONTRATTO, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.

1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle PARTI in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati alla presente:

(a) l'Avviso pubblico: *"per il ritiro e la vendita di rifiuti di tipo riciclabile derivanti dalle attività di manutenzione del parco veicoli"*, ed i relativi allegati;

(b) l'offerta presentata dall'ACQUIRENTE;

(c) le norme tecniche: *"Vendita di rifiuti di tipo riciclabile"* (di seguito **"Norme Tecniche"**);

(d) il DUVRI: documento di valutazione dei rischi interferenti previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

2.1. L'ACQUIRENTE con il presente CONTRATTO si obbliga legalmente e formalmente ad acquistare in misura frazionata **rifiuti di tipo riciclabile**, identificati nei C.E.R. di seguito riportati:

(a) **16.06.01* – accumulatori al piombo usati;**

(b) **13.02.08* – olio minerale esausto.**

2.2. La quantità presunta di Rifiuti indicata nelle Norme Tecniche all'art. 1 è da intendersi indicativa; pertanto, l'ACQUIRENTE non potrà vantare richiesta alcuna a titolo di risarcimento, qualora la quantità effettiva di materiali risultasse difforme a quella presunta.

2.3. Tutte le attività dovranno essere svolte come meglio descritto nelle norme indicate nel presente CONTRATTO e nelle Norme Tecniche, nonché nell'Avviso.

ARTICOLO 3 – DURATA ED OPZIONI

3.1. Le attività oggetto del CONTRATTO avranno durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, in accordo tra le parti in accordo tra le parti, alle medesime condizioni contrattuali.

ARTICOLO 4 – PREZZO DI VENDITA

4.1. I prezzi indicati dall’AFFIDATARIO in sede di offerta costituiscono il prezzo contrattuale e sono i seguenti:

(a) C.E.R. 16.06.01* – accumulatori al piombo usati: [●] Euro/Tonnellata, oltre I.V.A e oneri fiscali se dovuti;

(b) C.E.R. 13.02.08* – olio minerale esausto: [●] Euro/Tonnellata, oltre I.V.A e oneri fiscali se dovuti;

4.2. i prezzi di cui al precedente comma 4.1. sono da intendersi comprensivi delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a carico dell’ACQUIRENTE (di seguito il “Corrispettivo” e/o i “Corrispettivi”).

4.3. Relativamente all’I.V.A. trova applicazione il disposto di cui al d.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1. A seguito del ritiro dei Rifiuti da parte dell’ACQUIRENTE, BRESCIA TRASPORTI procederà ad emettere la relativa fattura sulla base dei quantitativi riportati nella documentazione di ritiro (FIR e certificato di pesatura) e sulla base del prezzo contrattuale indicato al precedente art. 4.

5.2. L’ACQUIRENTE corrisponderà a BRESCIA TRASPORTI il Corrispettivo a seguito dell’emissione della relativa fattura, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese), secondo le modalità

indicate da BRESCIA TRASPORTI.

5.3. L'ACQUIRENTE dovrà corrispondere nella sua totalità il Corrispettivo fatturato da BRESCIA TRASPORTI, ad adempimento della prestazione contrattuale, pena la risoluzione dello stesso CONTRATTO.

5.4. L'ACQUIRENTE non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento della fattura e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle fatture scadute, anche in caso di giudizio pendente.

5.5. Il mancato pagamento del prezzo fatturato darà facoltà a BRESCIA TRASPORTI di attivare le procedure volte alla risoluzione contrattuale; nonché di attivare le procedure volte all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.1.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Tenuto conto della durata contrattuale, non si rende necessaria, né è prevista, la revisione del Corrispettivo.

ARTICOLO 7 – MOROSITÀ E MANCATI PAGAMENTI

7.1. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali).

7.2. Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, come riportato al successivo art. 19.1. lettera b), la Società procederà alla risoluzione del CONTRATTO.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

8.1. Le PARTI hanno l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni posti a loro

carico con la massima diligenza professionale e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia, predisponendo tutti i mezzi necessari per la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni assunte, provvedendo, in particolare, a:

(a) eseguire tutte le prestazioni di propria competenza secondo i più elevati standard qualitativi di settore ed in conformità a tutte le disposizioni normative prescritte;

(b) comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali sopravvenuti impedimenti e di qualsiasi altro evento che determini l'impossibilità di adempiere al CONTRATTO nei modi e nei termini concordati.

8.2. L' ACQUIRENTE:

(a) ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA TRASPORTI nei tempi e secondo le modalità contenute nel CONTRATTO, i Corrispettivi fatturati, di cui al precedente art. 5.2.;

(b) ha l'obbligo di prendere visione ed essere conscio dei contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

(c) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri posti a suo carico, di cui all'art. 3 delle Norme Tecniche;

(d) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri posti a suo carico, di cui all'art. 4 delle Norme Tecniche e sottoparagrafi A.,B.,C., concernenti: il ritiro, il trasporto, lo smaltimento dei Rifiuti;

(e) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri posti a suo carico, di cui all'art. 5 delle Norme Tecniche, concernenti gli obblighi operativi del CONTRATTO;

(f) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri posti a suo carico, relativi alla sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni, previsti all'art. 6 delle Norme Tecniche;

(g) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri posti a suo carico, relativi al rispetto della normativa in materia ambientale, previsti all'art. 7 delle Norme Tecniche;

(h) ha l'obbligo di ottemperare ed adempiere a tutti gli oneri ed alle prescrizioni poste a suo carico, relativamente alla richiesta di analisi di caratterizzazione del rifiuto, di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche;

(i) si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di cui all'Avviso e ai relativi allegati.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'

9.1. L'ACQUIRENTE sarà responsabile per i danni recati a BRESCIA TRASPORTI o a terzi per cause dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escluse le cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate.

9.2. L'ACQUIRENTE assume in proprio, lasciando indenne la Società, ogni più ampia responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, della Società, di terzi o dello stesso ACQUIRENTE, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione della prestazione oggetto del presente CONTRATTO, eseguite dall'ACQUIRENTE, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso ACQUIRENTE nell'esecuzione della prestazione.

9.3. È onere dell'ACQUIRENTE procedere con idonea copertura assicurativa nonché porre in essere opportune misure di protezione.

9.4. L'ACQUIRENTE è responsabile per i danni non coperti dalla polizza

assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

9.5. Sono a carico dell'ACQUIRENTE tutti gli oneri derivanti da ripristini a

seguito di danneggiamenti/sottrazioni a qualsiasi titolo effettuati, fatta salva

la possibilità di rivalsa sul danneggiante.

9.6. L'ACQUIRENTE assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso,

risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa

dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi

confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo

svolgimento della prestazione.

9.7. Le PARTI non potranno essere considerate responsabili, l'una nei

confronti dell'altra, di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura,

subito per inadempimento del presente CONTRATTO, qualora

l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali siano state

determinate da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quale,

a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti, condizioni e restrizioni

disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o

Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 10 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

10.1. L'ACQUIRENTE si impegna ad osservare, nell'esecuzione della

prestazione contrattuale, la disciplina vigente in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro

e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di

validità del CONTRATTO in quanto applicabili.

10.2. L'ACQUIRENTE si impegna ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, la disciplina vigente in materia ambientale e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., e il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del CONTRATTO in quanto applicabili.

10.3. L'ACQUIRENTE prende atto che l'affidamento del CONTRATTO è subordinato al rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla suddetta normativa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza ovvero provvedimenti d'urgenza di cui alla medesima normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

10.4. L'ACQUIRENTE si impegna a comunicare immediatamente a BRESCIA TRASPORTI:

a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del CONTRATTO, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dei soggetti di cui alla normativa antimafia;

b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione di cui all'art. 10.3. anche emanata successivamente alla stipula del CONTRATTO.

10.5. L'ACQUIRENTE prende atto, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del CONTRATTO, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente art. 10.3., ovvero,

successivamente alla stipula del predetto o all'autorizzazione di un subcontratto, fossero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa BRESCIA TRASPORTI revocherà le autorizzazioni e recederà dal CONTRATTO, senza preavviso e salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'ACQUIRENTE non avrà diritto ad alcun riconoscimento per mancato guadagno.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA DI BRESCIA TRASPORTI

11.1. L'ACQUIRENTE si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di CONTRATTO e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà a BRESCIA TRASPORTI il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il CONTRATTO, fatto salvo il diritto di rivalersi sull'ACQUIRENTE per eventuali danni conseguenti.

11.2. BRESCIA TRASPORTI potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento del CONTRATTO e richiedere all'ACQUIRENTE di visionare e verificare le attività svolte.

11.3. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento delle prestazioni nel rispetto del presente CONTRATTO e dei documenti nello stesso indicati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamenti vigenti, sarà notificato all'ACQUIRENTE il rilievo individuato, assegnando allo stesso un termine per ottemperare.

11.4. Qualora l'ACQUIRENTE persista nell'inosservanza del CONTRATTO, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, BRESCIA TRASPORTI potrà applicare le penali previste o risolvere ai sensi dell'art. 19.1. il CONTRATTO.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE

12.1. Qualunque modifica al CONTRATTO, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

ARTICOLO 13 – PENALI

13.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'ACQUIRENTE saranno applicate le penali di seguito riportate:

(a) per ciascuna inadempienza e/o per ciascun giorno lavorativo di ritardo, sarà applicata una penale pari ad **Euro 20,00 (venti/00)**.

13.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia all'art. 11 delle Norme Tecniche.

13.3. L'applicazione delle penali sarà comunicata immediatamente dal responsabile di BRESCIA TRASPORTI per l'esecuzione del contratto (REC), sia all'ACQUIRENTE sia all'ufficio amministrativo di BRESCIA TRASPORTI, non appena si sarà contravvenuto a quanto disposto da questo CONTRATTO e/o dalla documentazione in esso richiamata.

ARTICOLO 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

14.1. L'ACQUIRENTE ha stipulato la polizza assicurativa n. [●], emessa in data [●] dalla [●], secondo i parametri indicati all'art. 11.1 dell'Avviso, a copertura della responsabilità civile per prestatori d'opera (R.C.O.), nonché a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), con un massimale per sinistro e con un limite per prestatore infortunato non

inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

15.1. È fatto divieto all'ACQUIRENTE di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni.

15.2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'ACQUIRENTE, che rimane per intero responsabile nei confronti di BRESCIA TRASPORTI.

15.3. L'ACQUIRENTE si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

16.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

16.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e alla risoluzione del CONTRATTO è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali – GDPR"), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel CONTRATTO esclusivamente per lo svolgimento delle attività,

per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

18.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o *know-how* relativi alle Parti, o a terzi (di seguito, i “**Dati Riservati**”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del CONTRATTO ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal medesimo e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra PARTE. Ciascuna delle PARTI si impegna a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al CONTRATTO.

18.2. Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal CONTRATTO.

18.3. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del CONTRATTO o recesso dallo stesso o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice civile

(Art. 1453 e ss.c.c.) o da altre disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA TRASPORTI ha facoltà di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:

a) mancata corresponsione del Corrispettivo, ai sensi dell'art. 4.2.;

b) ritardo nel pagamento del Corrispettivo fatturato di cui all'art. 5.2., protratto per oltre 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura;

c) mancato o incompleto o tardivo ritiro dei Rifiuti oggetto del presente CONTRATTO dai siti di giacenza e mancato rispetto delle indicazioni e criteri stabiliti nelle Norme Tecniche qualora, dopo l'applicazione delle penali mediante comunicazione a mezzo PEC, l'ACQUIRENTE non si adegui alle indicazioni inviate da BRESCIA TRASPORTI;

d) violazione da parte dell'ACQUIRENTE del divieto di cui all'art. 15 del CONTRATTO (*Divieto di cessione del Contratto e subappalto*);

e) qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte dell'ACQUIRENTE o di una sua collusione con il personale di BRESCIA TRASPORTI;

f) frode o grave negligenza dell'ACQUIRENTE nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

g) violazione da parte dell'ACQUIRENTE dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 18 (*Riservatezza*);

h) violazione da parte dell'ACQUIRENTE degli obblighi di cui all'art. 21 (*Trasparenza e Anticorruzione*);

i) perdita da parte dell'ACQUIRENTE dei requisiti previsti per l'esecuzione

del CONTRATTO quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

j) grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

k) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del CONTRATTO;

l) perdita dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 4 dell'Avviso;

m) nelle ipotesi di cui al successivo art. 21.4.;

n) per l'inadempimento di qualsiasi altro obbligo previsto nel presente CONTRATTO o dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 10.1., e in materia ambientale, di cui all'art. 10.2. e in materia antimafia, di cui all'art. 10.3.

19.2. Oltre a quanto previsto dal Codice civile e dal CONTRATTO, l'ACQUIRENTE, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) violazione da parte di BRESCIA TRASPORTI degli obblighi di cui all'art. 8.1.;

b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 18 (*Riservatezza*);

19.3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi 19.1. e 19.2. il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena la Parte a cui favore è prevista la clausola risolutiva espressa avrà comunicato all'altra Parte, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata R.R. o

P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

19.4. In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del comma 19.1. del presente articolo, l'ACQUIRENTE ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA TRASPORTI, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

ARTICOLO 20 – RECESSO

20.1. BRESCIA TRASPORTI può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche d'interesse pubblico, recedere dal CONTRATTO ancorché sia già iniziata l'esecuzione del CONTRATTO stesso.

20.2. In caso di recesso l'ACQUIRENTE non avrà diritto a pretendere indennizzi per risarcimento danni a titolo di lucro cessante o per qualsiasi altra ragione.

20.3. L'esercizio del diritto di recesso è esercitato da BRESCIA TRASPORTI mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

21.1. L'ACQUIRENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

(a) di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "Società Trasparente" - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;

(b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

21.2. L'ACQUIRENTE con la sottoscrizione del CONTRATTO espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

(a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del CONTRATTO;

(b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del CONTRATTO;

(c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del CONTRATTO rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

(d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

(e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D. Lgs. 231/2001”) e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente

idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

21.3. Qualora L'ACQUIRENTE non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 21.2., BRESCIA TRASPORTI avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del precedente art. 19.

21.4. La realizzazione da parte dell'ACQUIRENTE di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA TRASPORTI sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 19.

ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

22.1. Tutte le comunicazioni inerenti al CONTRATTO saranno inviate ai seguenti indirizzi:

(a) quanto a BRESCIA TRASPORTI:

Via San Donino, 30 – 25128 Brescia (BS);

P.E.C.: bsmobacquisti@legalmail.it ;

(b) quanto all'ACQUIRENTE: [●]

ARTICOLO 23 – ONERI - SOTTOSCRIZIONE

23.1. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al CONTRATTO sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, il CONTRATTO sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

23.2. Le spese inerenti, in particolare, all'imposta di registro (in caso d'uso) ed imposta di bollo, sono a carico dell'ACQUIRENTE ed il loro versamento

dovrà essere effettuato prima della stipulazione del CONTRATTO. L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta a BRESCIA TRASPORTI che provvederà ad assolverla in maniera virtuale.

23.3. L'ACQUIRENTE ha provveduto a rimborsare a BRESCIA TRASPORTI l'importo di Euro 80,00 (ottanta/00) relativo alle spese sostenute per l'imposta di bollo, con bonifico bancario in data [●].

23.4. Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale.
Brescia, [●]

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

Direttore Generale e Legale Rappresentante

Ing. Marco Medeghini

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

[●]

[●]

[●]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)